

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

Regione Emilia-Romagna - Agenzia regionale per la sicurezza  
territoriale e la protezione civile,

E

Comune di Calderola (MC)

OGGETTO

D.G.R. Emilia-Romagna n. 1513/2017;

Contributo per la realizzazione della nuova sede comunale;

Importo euro 465.000,00 (quattrocentosessantacinquemila/00);

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale a valere ad ogni effetto e ragione di legge tra le parti:

- Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale di sicurezza territoriale e protezione civile, codice fiscale 91278030373, di seguito denominata, per brevità, "Agenzia", rappresentata dal Direttore Dott. Maurizio Mainetti, domiciliato, per la carica, presso la sede dell'Agenzia sita in Bologna, Viale Silvani n. 6, il quale interviene nel presente atto in forza delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1513 del 10 ottobre 2017 e n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con le quali è stato approvato il programma e l'entità degli interventi da realizzarsi nel territorio delle Regioni Abruzzo e Marche colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 ed è stato approvato il contenuto essenziale della presente convenzione;
- Comune di Caldarola (MC), codice fiscale 00217240431, di seguito denominato, per brevità, "Comune", rappresentato dal Sindaco, Dott. Luca Maria Giuseppetti il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del contenuto essenziale della presente convenzione.

#### PREMESSO

- che risulta adottata la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che, il giorno 24 agosto 2016, hanno colpito il territorio delle regioni: Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ed i cui effetti sono stati estesi, rispettivamente:
  - a) con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che, il giorno 26 ottobre 2016, hanno colpito il territorio delle medesime Regioni;
  - b) con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che, il giorno 30 ottobre 2016, hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
  - c) con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2017, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che, il giorno 18 gennaio 2017, hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni: Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
- che risulta adottata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile - Ocdpc - n. 388 del 26 agosto 2016 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24

agosto 2016", dove, in particolare all'art. 1, vengono individuati, fra i soggetti attuatori degli interventi, le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

- che risulta adottata la successiva Ocdpc n. 394 del 19 settembre 2016 avente ad oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" che prevede che i soggetti attuatori, al fine di assicurare la necessaria tempestività d'azione possano procedere, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22/10/2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle specifiche disposizioni normative richiamate dalla medesima ordinanza;
- che risulta adottato il D.P.R. del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i., ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, dove, in particolare all'art. 1 il comma 2, è previsto che il Commissario Straordinario del Governo provveda al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché, con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati e delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
- che l'art. 44 della L.R. Emilia-Romagna 18 luglio 2017, n. 16, e dell'art. 20 della L.R. Emilia-Romagna 1 agosto 2017, n. 19, dispongono che le risorse finanziarie ivi indicate vengano destinate alla realizzazione, al ripristino od alla ricostruzione di strutture ed infrastrutture pubbliche strategiche di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate, anche mediante erogazione di contributi a soggetti pubblici aventi sede nei territori colpiti da eventi sismici;
- che il citato art. 20 della L.R. Emilia-Romagna n. 19/2017 prevede, inoltre, che l'Agenzia informi ed aggiorni la Giunta Regionale sullo stato di avanzamento del programma delle attività e che, a conclusione delle stesse, trasmetta alla Giunta una dettagliata relazione sugli interventi realizzati e debitamente rendicontati, assicurando la pubblicazione di tale relazione sul proprio sito internet e su quello della Regione;
- che la D.G.R. Emilia-Romagna n. 1513/2017 ha programmato l'erogazione di un contributo di euro 465.000,00 (quattrocentosessantacinquemila/00) in favore del Comune di Calderola, per la realizzazione della nuova sede comunale;
- che il Comune, con propria comunicazione Nota Prot. n. n. 2592 del 13/03/2018, acquisita al Protocollo dell'Agenzia al n.

11448 del 14.03.2018, ha formalmente specificato l'intervento da realizzare, articolandone, altresì, alcune modalità operative;

- la proposta di tale intervento trova fondamento dall'esigenza di far fronte alla completa inutilizzabilità dello storico immobile che ospitava la sede comunale, immobile gravemente danneggiato dall'evento sismico del 30.10.2016;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, per come in epigrafe rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1 - Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **Articolo 2 - Oggetto e finalità della Convenzione**

1. Oggetto della presente convenzione è il contributo di euro 465.000,00 (quattrocentosessantocinquemila/00) erogato dalla Regione Emilia-Romagna, in favore del Comune di Calderola, per la realizzazione della nuova sede del Municipio, da destinare alla struttura operative, poiché rispondente ai requisiti richiesti dalla normativa vigente in merito agli "edifici strategici". La nuova sede municipale, come da elaborato rappresentativo della struttura da realizzare e stralcio planimetrico con localizzazione dell'intervento, parte integrante e sostanziale dello schema di convenzione Allegato A, avrà una superficie complessiva di circa 400 mq su un unico piano e verrà realizzata in prossimità del centro storico (Via Rimessa) in un'area con superficie complessiva di circa 2.000mq, individuata catastalmente al foglio n. 1, particella 786 e con destinazione urbanistica nel vigente PRG come "F-A2- Zone per attrezzature di interesse comune", compatibile con l'opera da realizzare.

2. Una volta ultimati i lavori di ripristino dell'immobile storico in precedenza adibito a sede comunale, il Comune destinerà lo stesso ad attività istituzionali e di rappresentanza.

#### **Articolo 3 - Validità**

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione e rimarrà valida per un periodo di tre anni o, comunque, fino alla realizzazione dell'opera strutturale di cui all'Allegato A.

2. Qualora, durante il periodo di validità della Convenzione, dovessero sorgere elementi tali da comportare il venir meno dei presupposti di cui agli intendimenti sottoscritti tra le Parti, le stesse procederanno a formalizzare, congiuntamente e consensualmente, la cessazione della presente Convenzione.

#### **Articolo 4 - Obblighi delle Parti**

1. La Regione Emilia-Romagna, tramite l'Agenzia si impegna:

a) A corrispondere la complessiva somma di euro 465.000,00 (quattrocentosessantacinquemila/00) in favore del Comune, con le seguenti modalità:

- quanto ad euro 215.000,00 (duecentoquindicimila/00) a seguito della comunicazione di avvenuta attivazione delle procedure di gara per l'appalto dei lavori. La comunicazione dovrà contenere, in allegato, gli atti di gara, con particolare riferimento a bando e disciplinare, in copia o riportando gli estremi delle relative pubblicazioni;

- quanto ad euro 180.000,00 (centottantamila/00) a seguito della trasmissione di copia del contratto di appalto lavori stipulato;

- quanto ad euro 70.000,00 (settantamila/00) a seguito della trasmissione di copia del certificato di ultimazione e di regolare esecuzione/collaudato dell'opera.

2. Rimane in capo al Direttore dell'Agenzia il conferimento, conformemente a quanto previsto dalla Determina del Direttore Generale all'Organizzazione n. 12725 del 22.12.2000 "Prima istituzione, modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco dei dipendenti regionali cui sono conferibili incarichi di collaudo", dell'incarico di collaudo dell'opera.

2. Il Comune si impegna:

a) a reperire gli ulteriori finanziamenti necessari per coprire la differenza di costi prevista per la realizzazione dell'opera, costo complessivo stimato, allo stato, in complessivi euro 605.000,00 (seicentocinquemila/00) e l'importo di euro 465.000,00 (quattrocentosessantacinquemila/00) erogato dalla Regione Emilia-Romagna per il tramite dell'Agenzia;

b) a farsi carico delle procedure di progettazione e realizzazione dell'opera, affidando gli incarichi necessari a soggetti qualificati a norma di legge e procedendo, in qualità di stazione appaltante, alla gestione amministrativa e contabile dei lavori;

c) a destinare l'opera oggetto della presente convenzione a sede delle strutture operative degli uffici comunali, poiché rispondente ai requisiti richiesti dalla normativa vigente in merito agli "edifici strategici" conformemente a quanto previsto dalla normativa regionale richiamata in premessa;

d) a destinare, al termine dei lavori di ripristino, lo storico immobile danneggiato ad attività istituzionali e di rappresentanza;

e) a trasmettere all'Agenzia, con cadenza semestrale fino alla realizzazione dell'opera, una relazione sullo stato di avanzamento delle attività, indicando gli atti, i contratti e tutti i documenti di interesse approvati, con i relativi estremi.

3. Le Parti si impegnano a concordare, preventivamente, la tempistica ed i contenuti di eventuali conferenze stampa, comunicati stampa o annunci pubblici inerenti la presente Convenzione.

## **Art. 5 - Adempimento degli obblighi**

1. Le parti si impegnano a procedere, con la massima sollecitudine, all'adempimento dei rispettivi obblighi, loro derivanti dall'applicazione dell'art. 4.

## **Art. 6 - Referenti**

1. Sono individuati, quali Referenti per l'attuazione della presente Convenzione:

- per l'Agenzia: l'Ing. Gianluca Paggi;
- per il Comune: l'Ing. \_\_\_\_\_;

2. I predetti Referenti provvederanno all'organizzazione ed alla gestione delle attività e dei programmi, nonché ad ogni altro adempimento necessario per la corretta ed efficace attuazione della presente Convenzione.

## **Articolo 7 - Attività di verifica**

1. L'Agenzia provvederà alla verifica dello stato di attuazione della presente Convenzione, al fine di provvedere agli adempimenti prescritti dalla normativa regionale richiamata in premessa.

2. In sede di verifica le Parti, d'intesa, potranno procedere alla revisione della Convenzione, qualora si manifesti l'esigenza di adeguarne il contenuto a disposizioni normative di carattere innovativo o integrativo, ovvero di migliorarne gli aspetti organizzativi e gestionali, anche in relazione a circostanze intervenute successivamente alla stipula.

## **Articolo 8 - Risoluzione delle Controversie**

1. In caso di controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione od alla risoluzione della presente convenzione, nell'impossibilità del raggiungimento di una definizione bonaria, è competente il giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera a) n. 2 del D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.

2. Il Foro convenzionale è quello di Bologna.

## **Articolo 9 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente riportato nella presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile.

## **Articolo 10 - Registrazione**

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione, solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

2. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 672/1942 e dell'art. 2 della Tariffa, Parte I, a cura e spese dell'Agenzia.

Letto, approvato e sottoscritto, con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Per La Regione Emilia-Romagna  
Agenzia regionale per la sicurezza  
territoriale e la protezione civile

Il Direttore

Dott. Maurizio Mainetti

Per il Comune di Caldarola

Il Sindaco

Dott. Luca Maria Giuseppetti